

DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Roma, 3 aprile 1998

Presidente del Senato della Repubblica
On.le Nicola MANCINO

Presidente della Camera dei Deputati
On.le Luciano VIOLANTE

Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Romano PRODI

Ministro per le Politiche Agricole
On.le Michele PINTO

L'Autorità ha avuto occasione di prendere visione dello schema di decreto legislativo per l'esercizio della delega di cui all'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "disposizioni in materia di contenimento e armonizzazione dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole", sottoposto al Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 marzo u.s. per l'approvazione in via preliminare. Pur non potendo, data l'urgenza, affrontare compiutamente le numerose, delicate e complesse questioni poste dallo schema del decreto legislativo, con riguardo alle implicazioni di natura concorrenziale della normativa ivi recata, l'Autorità manifesta vivissima preoccupazione in particolare per quanto previsto dal titolo III e segnatamente dagli articoli 11 e 12.

L'articolo 11, infatti, sottrae ad ogni forma di scrutinio, ai sensi della normativa nazionale a tutela della concorrenza, una vastissima serie di intese realizzabili da numerosi soggetti attivi nel comparto agro-alimentare. Inoltre, l'articolo 12, comma 2, dello schema di decreto legislativo prevede la possibilità che accordi, decisioni e pratiche concordate, realizzate da organizzazioni interprofessionali, vengano resi obbligatori anche per i soggetti estranei a tali organizzazioni, per effetto di un decreto del Ministro per le politiche agricole. Ciò aggrava ulteriormente la portata dell'esenzione dalla normativa in materia di concorrenza.

Tali previsioni, lungi dal rappresentare un'integrazione e un'interpretazione dei principi e delle regole comunitarie in materia di concorrenza applicabili al settore dell'agricoltura, come lasciano intendere i riferimenti all'articolo 42 del Trattato e al Regolamento CEE n. 26/62, si pongono in palese conflitto con tali disposizioni. Infatti, le norme appena richiamate riguardano gli accordi relativi soltanto a determinati prodotti, quelli tassativamente elencati nell'allegato II del Trattato, e che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o sono necessari al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato. Poiché attualmente per la quasi totalità dei prodotti agricoli in questione è ormai istituita un'organizzazione comune (comunitaria) di mercato, avente peraltro come preciso scopo il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato, le previsioni di cui al Regolamento n. 26/62 sono suscettibili di trovare applicazione per un numero limitatissimo di tali prodotti.

Inoltre, il Regolamento CEE n. 26/62 prevede sì un'esenzione rispetto al divieto di cui all'articolo 85, § 1, ma essa è tuttavia costruita nei termini classici di una limitata eccezione alla regola ed è comunque sottoposta al controllo della Commissione. Quest'ultima, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. da ultimo, sentenza del 12 dicembre 1995, cause riunite C-319/93, C-40/94 e C-224/94, Frico Domo, racc. p. I-4471), verifica infatti l'eventuale inapplicabilità delle regole di concorrenza ai comportamenti di imprese attive nel settore agricolo in base a rigorosi criteri di necessità e proporzionalità rispetto alla realizzazione degli obiettivi posti dall'articolo 39 del Trattato.

Per contro, la normativa qui in discussione ha vocazione ad applicarsi a tutto il settore agro-alimentare, introducendo una deroga generale e tendenzialmente incondizionata, che avrebbe l'effetto di sottrarre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la potestà di esplicitare i propri poteri di controllo in materia di concorrenza nel settore in questione. Al di là degli evidenti profili di contrasto che lo schema di decreto in oggetto presenta rispetto alla conferente normativa comunitaria, è incontestabile che è ai prima ricordati criteri enucleati in ambito comunitario che l'Autorità deve esclusivamente attenersi, sia nell'esercizio del proprio potere di applicare direttamente l'articolo 85, § 1, del Trattato, sia nell'applicazione della normativa nazionale in materia di concorrenza, anche in forza dell'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In tali condizioni, le previsioni in oggetto risultano del tutto incoerenti con il sistema normativo vigente sia a livello nazionale sia a livello comunitario, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare.

L'iniziativa legislativa appare tanto più grave in quanto è volta ad esentare pratiche e comportamenti distorsivi della concorrenza nei riguardi di un intero comparto dell'economia nazionale, per il quale è invece palese la necessità di una maggiore applicazione dei principi e delle regole di tutela della concorrenza contenuti nella legge n. 287/90. L'Autorità, nel corso della sua attività istituzionale, ha infatti portato a termine numerose istruttorie aventi ad oggetto intese -ex articolo 2 della legge n. 287/90- in mercati del settore agro-alimentare, riscontrando talora gravi effetti distorsivi della concorrenza.

Inoltre, gli obiettivi di un accrescimento della competitività e delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nazionale risultano espressamente richiamati dall'articolo 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui pone i criteri e i principi direttivi per l'esercizio della delega, criteri che dunque dovrebbero costituire la fonte di legittimazione del decreto legislativo stesso. Ciò è chiaramente contraddetto dalla concessione di una ampia esenzione dall'applicabilità della normativa a tutela della concorrenza.

L'Autorità, pertanto, sulla base delle gravi riserve qui espresse, auspica che vengano eliminati tutti gli elementi di contrasto tra lo schema di decreto legislativo ed i principi nazionali e comunitari di tutela della concorrenza.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesaurò

* * *